

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 29 dicembre 1952 concernente la modificazione
della legge sulle tasse di circolazione

(del 13 marzo 1953)

L'annuncio di una modifica della legge sulle tasse di circolazione aveva suscitato, qua e là nel Cantone, qualche speranza e qualche entusiasmo. Fra la schiera sempre crescente degli automobilisti e dei ciclisti si sperava infatti in un'attenuazione delle tasse attualmente in vigore. La cosa, purtroppo, non è ancora possibile. Del resto, una modifica delle tasse di base richiederebbe uno studio approfondito poggiante su dati statistici dettagliati e su calcoli di previsione, che, per il momento, non è ancora dato di avere.

Questo desiderio deve pertanto essere rinviato di qualche anno. La Commissione, pur rinunciando alla realizzazione di questo giusto desiderio, non può fare a meno di segnalare il fatto agli enti interessati ed agli utenti della strada oltre che raccomandare vivissimamente al Consiglio di Stato di seguire da vicino gli sviluppi e di por mano il più presto possibile ad una revisione sostanziale di tutte le tariffe.

Che il postulato degli utenti della strada sia legittimo, è dimostrato dalle statistiche federali, le quali danno il Cantone Ticino come uno dei Cantoni che tassano maggiormente i veicoli.

Se, nella media, è vero che il Ticino si trova al sesto posto per le tasse relative alle automobili e agli autocarri, esso si trova però al secondo posto per i torpedoni ed al primo posto per i motocicli. D'altra parte il totale delle tasse incassate sui veicoli a motore è in costante aumento e risulta dal seguente specchio:

	1947	1948	1949	1950	1951
Aumento : Fr.	Fr. 1.456.000,—	1.722.000,—	2.038.000,—	2.279.000,—	2.557.000,—
		266.000,—	316.000,—	241.000,—	278.000,—

Se si considera che il numero dei veicoli a motore in circolazione è stato in costante aumento per tutto il 1952 e che nel 1953 l'aumento sarà mantenuto, possiamo ben sperare che lo Stato venga a trovarsi in condizione di poter rinunciare ad una parte cospicua di questi introiti, specialmente tenuto conto dell'aumento delle entrate della Confederazione sulla benzina e relativo riparto ai Cantoni.

E' da considerarsi altresì il fatto che, pur rimanendo ingenti i bisogni della manutenzione e delle nuove costruzioni stradali, vi è motivo di ritenere che con le notevoli sistemazioni intraprese negli scorsi anni, il ritmo delle nuove costruzioni e dei bisogni di manutenzione abbia gradatamente a diminuire.

La conseguenza logica dovrebbe consistere nel fatto che i bisogni dello Stato, almeno per questo titolo, dovrebbero diminuire, per cui è lecito prevedere la possibilità della rinuncia da parte dello Stato ad un continuo maggior introito di tasse di circolazione con la conseguente riduzione delle tariffe di base.

Ove volessimo fare qualche raffronto, pur tenuto conto del valore relativo che vi si può attribuire, possiamo constatare che il Canton Vallese ed il Canton Grigioni nel 1951 hanno incassato rispettivamente Fr. 804.000,— e franchi 881.000,—, contro i Fr. 2.557.000,— del Canton Ticino.

Posta in rilievo la opportunità della riduzione, la Commissione ha preso atto, approvandole, delle modifiche che il Consiglio di Stato intende introdurre e degli alleggerimenti che tali modifiche comportano, e segnatamente :

- a) la introduzione del principio del prelievo delle tasse di circolazione in dodicesimi, cioè in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che inter-

corrono dalla data della domanda sino alla fine dell'anno civile. Il medesimo principio vale anche per la restituzione delle tasse già pagate in caso di ritiro del veicolo dalla circolazione;

- b) una riduzione delle tasse per i moto-carrozzino e per le targhe «trasferibili»;
- c) un alleggerimento per quanto riguarda la tassa applicabile in caso di sostituzione di un autoveicolo di una determinata categoria con uno di cilindrata superiore e viceversa;
- d) la pubblicazione di un testo unico delle disposizioni in materia di tasse di circolazione.

Sottoscrivendo alle modifiche proposte, la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere il principio contenuto nell'art. 1 ter, secondo cui, in caso di restituzione delle targhe, possano essere rimborsate al massimo i 9/12 delle tasse. Si tratta di una limitazione che non ha ragione di esistere, che contrasta con la eurtimia della legge e che, in molti casi, può rappresentare anche una grave ingiustizia.

Pertanto la Commissione propone di stralciare dalla proposta di modifica dell'art. 1 ter la frase «ma al massimo per 9/12».

Giova ancora rilevare che, come già venne osservato nel messaggio, le modifiche proposte vennero discusse con le Associazioni interessate e che hanno trovato il consenso degli enti stessi.

Dal punto di vista finanziario, le nuove disposizioni potranno dare un minore incasso di 100 / 150.000,— franchi all'anno, cifra che è pur sempre inferiore agli aumenti del gettito che si è riscontrato costantemente negli ultimi anni.

In seno alla Commissione è sorto pure il problema relativo alla diminuzione delle tasse di circolazione sui velocipedi, tasse che, nei confronti degli altri Cantoni, sembrano molto elevate. Senonché, l'eventuale diminuzione consisterebbe al massimo in pochi centesimi o franchi, per cui il beneficio derivante al ciclista sarebbe ben misera cosa e non giustificerebbe una eventuale diminuzione delle prestazioni assicurative che dovrebbe andare di pari passo con la riduzione delle tasse. Il problema comunque merita di essere esaminato nel quadro della revisione generale della legge.

La Commissione pertanto propone di accogliere il messaggio del Consiglio di Stato con la sola inflessione all'art. 1 ter nel senso che il rimborso della tassa pagata avvenga per dodicesimi senza la proposta limitazione del massimo di 9/12 e propone di fissare l'entrata in vigore col 1. gennaio dell'anno in corso.

Per la Commissione della Legislazione :

Soldini, relatore

Barchi — Lafranchi — Maderni —

Pellegrini P.

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 29 dicembre 1952 n. 403 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Nella legge sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi sono introdotti i seguenti articoli :

Art. 1 bis — Le tasse previste dall'art. 1, lettere b, c, d, e, f, g, i, m, n, o, p, q, r sono prelevate in ragione di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi che intercorrono dalla data della domanda, sino alla fine dell'anno civile in corso. Le frazioni di mese contano per un mese intero.

La tassa per le licenze di circolazione con bicicletta rilasciate dal 1. luglio in avanti è ridotta a metà.

Art. 1 ter — La tassa applicata ad un veicolo di cui all'art. 1 lettere b, c, d, e, f, g, i, m, n, o, p, q, r è rimborsata nella misura di 1/12 per ogni mese in cui è ritirato dalla circolazione, a cominciare dal mese successivo a quello della restituzione delle targhe. Il rimborso sarà tuttavia concesso una sola volta durante l'anno civile.

Il rimborso sarà effettuato mediante compensazione con le tasse di circolazione dovute nell'anno successivo, oppure mediante rimborso in contanti entro il mese di aprile dell'anno successivo, qualora l'interessato rinuncia all'uso dell'autoveicolo.

Art. 1 quater — In caso di sostituzione di un autoveicolo di una determinata categoria con uno di cilindrata superiore della stessa categoria sarà applicato un aumento di tassa proporzionale alla differenza della tassa di circolazione. Nel caso inverso sarà effettuato il rimborso proporzionale della differenza della tassa.

Se la sostituzione avviene entro il 15 del mese, il calcolo della nuova tassa sarà attuato, tenendo conto dell'intero mese, in caso diverso a partire dal mese successivo.

Art. 2. — Le lettere g) e h) dell'art. 1 sono abrogate e sostituite dalla seguente:

g) alle motoleggere e ai motocicli muniti di carrozzino sarà applicato un supplemento unico del 50 % della tassa.

Art. 3. — L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4. — Due autoveicoli a motore appartenenti ad un unico proprietario ed iscritti sotto il medesimo e speciale numero di polizia, possono essere usati alternativamente alla condizione che il veicolo di maggior forza paghi l'intera tassa e l'altro la percentuale seguente:

- a) da automobile ad automobile e da camion a camion il 20 %;
- b) da automobile a camion e viceversa il 50 %;
- c) da motocicletta a motoleggera e viceversa il 20 %.

(Il § cpv. 1 e 2 rimane invariato).

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare un testo unico delle disposizioni in materia di tasse di circolazione, con la facoltà di ordinare diversamente la successione dei singoli articoli e capoversi.

Art. 5. — Sono abrogati:

il cpv. 2 dell'art. 1 relativo alla speciale patente semestrale a tassa ridotta; il decreto legislativo 26 giugno 1934 circa la riduzione di decimi proporzionali per il pagamento delle tasse per autoveicoli.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1. gennaio 1953.

